



Comune di Ozzano dell'Emilia
Provincia di Bologna

Ufficio Commercio - Attività Produttive

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI
E DELLE FIERE

(art. 27, comma 1 – lett. d) e lett. e) D. Lgs. 31.03.1998, n. 114)

INDICE

TITOLO I : DISCIPLINA DEI MERCATI

- Art. 1 – Tipologia del commercio su aree pubbliche
- Art. 2 – Mercato del capoluogo – Caratteristiche, giornate e orari di svolgimento
- Art. 3 – Norme comuni dei mercati
- Art. 4 – Posteggio: concessione – miglioria – scambio – ampliamento – revoca
- Art. 5 – Subingresso
- Art. 6 – Registro delle presenze e graduatorie
- Art. 7 – Rilascio autorizzazione
- Art. 8 – Produttori agricoli
- Art. 9 – Circolazione stradale
- Art. 10 – Modalità utilizzo posteggio
- Art. 11 – Norme igienico sanitarie e di sicurezza
- Art. 12 – Comitato consultivo di mercato

TITOLO II : DISCIPLINA DELLE FIERE

- Art. 13 – Caratteristica della fiera
- Art. 14 – Partecipazione, concessione e revoca dei posteggi
- Art. 15 – Registro delle presenze e graduatoria
- Art. 16 – Norme generali
- Art. 17 – Norma transitoria

TITOLO III : COMMERCIO ITINERANTE – POSTEGGI ISOLATI – SANZIONI – DISPOSIZIONE FINALE

- Art. 18 – Commercio itinerante
- Art. 19 – Posteggi isolati
- Art. 20 – Sanzioni
- Art. 21 – Disposizione finale

TITOLO I DISCIPLINA DEI MERCATI

Art. 1 Tipologia del commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio comunale è disciplinato dal presente regolamento, ai sensi del D. Lgs. 31.03.1998, n. 114; dalla Legge Regionale 25.06.1999, n. 12; dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 26.07.1999.
2. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
 - a) nei mercati,
 - b) in posteggi isolati,
 - c) in posteggi con chioschi,
 - d) in forma itinerante nelle aree pubbliche non vietate dall'Amministrazione Comunale,
 - e) nelle fiere.
3. Il presente regolamento è soggetto a revisione ogni volta che si renda necessario l'adeguamento a nuove disposizioni legislative emanate in materia.

Art. 2 Mercato del capoluogo – Caratteristiche, giornate e orari di svolgimento

1. Il mercato del capoluogo, istituito con delibera del Consiglio Comunale n. 138 del 04.12.1970 si svolge a cadenza settimanale nella giornata del martedì.
Da Piazza XXV Aprile è stato trasferito nel Piazzale Allende (delibera di Consiglio Comunale n. 293 del 23.12.1976). Durante il periodo di esecuzione dei lavori di riassetto urbanistico del Piazzale Allende il mercato è stato trasferito temporaneamente, dal 13.07.1999 al 02.05.2000, in Via Aldo Moro ed area adiacente adibita a parcheggio (determina n. 869/D del 13.07.1999). A conclusione dei lavori sono stati riassegnati, con validità decennale, i posteggi nel Piazzale Allende e nel Viale Allende, secondo la graduatoria formulata sulla base dell'anzianità di mercato, approvata con determina n. 328/D del 17.04.2000.
2. Il mercato settimanale del capoluogo è organizzato per settori. Nell'ambito dei settori (alimentare e non alimentare) è consentita la vendita di tutte le merceologie di rispettiva appartenenza. Non sono presenti posteggi a merceologia vincolata.
3. Lo svolgimento del mercato avviene su area scoperta, con ubicazione:
 - a) nella Piazza Allende : settore alimentare, posteggi n. 10,
numerati dal n. 32 al n. 41
settore non alimentare, posteggi n. 26,
numerati dal n. 11 al n. 31 e dal n. 42 al n. 46

- b) nel Viale Allende : settore non alimentare, posteggi n. 10,
numerati dal n. 1 al n. 10

Inoltre nel Piazzale Allende sono collocate:

- c) l'area riservata ai produttori agricoli con indicazione di n. 3 posteggi;
d) l'area destinata agli espositori occasionali, agli esercenti mestieri girovaghi, alle associazioni del volontariato, ad organizzazioni sindacali e di categoria, ad altri Enti per iniziative a carattere divulgativo.

4. I posteggi del settore alimentare e del settore non alimentare hanno identica dimensione determinata da mt. 8 di fronte lineare per mt. 5 di profondità (mq. 40). I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata, né occupare spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni. Le tende di protezione del banco di vendita non possono sporgere sul fronte delle corsie per oltre 50 cm. rispetto alla linea perimetrale del posteggio e debbono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,20.
5. I posteggi riservati al settore alimentare sono dotati di allacciamenti alle reti idrica, fognaria ed elettrica. Sono a carico del Comune le spese generali di impianto e manutenzione; sono a carico dei concessionari, allacciati alla rete elettrica, le spese relative ai consumi, rilevati durante le giornate di mercato.
6. Il mercato si svolge nella giornata di martedì, salvo che non ricada una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge. In tal caso, su richiesta degli operatori, o su determinazione dell'Amministrazione, sentite le Associazioni di categoria, può essere disposta l'anticipazione o la posticipazione del mercato mediante emissione di provvedimento con anticipo di almeno 30 giorni. In assenza del provvedimento il mercato non si svolge.
7. Non è ammesso lo svolgimento del mercato nelle seguenti giornate: 1° gennaio; 25 Aprile; 1° maggio; 15 agosto; 25 dicembre. Il 25 luglio – Festa del Patrono nel capoluogo – qualora ricada di martedì, il mercato si svolge regolarmente
8. Ai sensi dell'art. 28, comma 12, del D. Lgs. n. 114/98, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base degli indirizzi regionali e di coordinamento con la disciplina degli orari stabiliti per le attività commerciali in sede fissa. L'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori del mercato, con inizio alle ore 07.00 e termine alle ore 13.00. I titolari di posteggio hanno facoltà di occupare con mezzi e attrezzature gli spazi assegnati dalle ore 6.30 alle ore 8.30. I posteggi che risultano non occupati entro tale orario vengono assegnati agli spuntisti presenti, in possesso di autorizzazione di tipo a) o b) di cui all'art. 28, comma 1, del D. Lgs. n. 114/98 ed iscritti alla CCIAA, osservando le modalità indicate al successivo art. 5, punto 1, lett. c), secondo il settore merceologico di appartenenza. La presenza non viene computata qualora l'utilizzo del posteggio

venga interrotto prima delle ore 12.00 senza giustificate motivazioni. Gli operatori devono lasciare i posteggi assegnati liberi da mezzi, attrezzature, merci, rifiuti entro le ore 14.00

Art. 3

Norme comuni dei mercati

1. In particolari circostanze, sentite le Associazioni di categoria, il Sindaco con apposita ordinanza può temporaneamente modificare il giorno e l'orario del mercato.
2. Il Sindaco, sentite le Associazioni di categoria, può autorizzare lo svolgimento di mercati straordinari. Il Comune, entro il 30 Novembre di ogni anno, comunica agli operatori il calendario dei mercati straordinari dell'anno successivo.
3. In casi di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, sentite le Associazioni di categoria, l'area mercatale potrà essere temporaneamente spostata tutta o in parte in apposite aree alternative (individuate dal Consiglio Comunale). I posteggi nella nuova area non potranno avere superficie inferiore a quella della concessione originaria. Gli operatori saranno chiamati a scegliere il posteggio in base alla graduatoria di mercato, nell'ambito del settore di appartenenza. Altre modalità per la riassegnazione dei posteggi potranno essere stabilite dall'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni di categoria.

Art. 4

POSTEGGIO: concessione - miglioria – scambio – ampliamento - revoca.

1. CONCESSIONE

- a) Il Comune, entro i mesi di gennaio e di luglio di ogni anno trasmette alla Giunta regionale, l'elenco dei posteggi liberi da assegnare, con indicazione dei settori di appartenenza per la pubblicazione sul B.U.R.; lo stesso elenco deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, unitamente al bando contenente le modalità di presentazione delle domande di assegnazione.
- b) Gli interessati entro i trenta giorni successivi all'avvenuta pubblicazione sul B.U.R. possono presentare domanda in bollo per il rilascio di autorizzazione con contestuale concessione di posteggio per l'esercizio dell'attività commerciale in uno dei posteggi liberi, nel rispetto del settore di appartenenza. Qualora il trentesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo qualora la domanda sia consegnata direttamente all'Ufficio comunale.
- c) L'assegnazione riguarda un solo posteggio e deve avvenire nel rispetto del settore. In caso di domande concorrenti, l'assegnazione deve essere effettuata applicando nell'ordine i seguenti criteri:

- Maggior numero di presenze maturate riferibili ad un'unica autorizzazione.
 - In caso di parità di presenze, la maggiore anzianità di azienda documentata dal titolare mediante autocertificazione contenente l'indicazione per ogni eventuale passaggio di proprietà dei seguenti dati:
 - Comune che ha rilasciato l'autorizzazione;
 - Numero e data di rilascio dell'autorizzazione;
 - Cognome, nome (ragione sociale, se società) del "dante causa";
 - Inizio dell'attività commerciale su area pubblica rilevabile dall'iscrizione della Camera di Commercio.
 - Totale mancanza di posteggio nell'ambito del mercato.
- d) Il numero delle presenze maturate che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate al momento del ritiro della nuova autorizzazione
- e) Sull'autorizzazione rilasciata devono essere riportati gli estremi cui fa riferimento, la data di scadenza della concessione; l'anzianità di azienda
- f) La concessione di posteggio ha durata decennale; è rinnovabile a domanda del titolare, in bollo.
- g) Le concessioni di posteggio decennali, giornaliere, temporanee, occasionali sono soggette al pagamento, nella misura stabilita dalla normativa vigente, degli oneri per occupazione di spazi ed aree pubbliche; della tassa per smaltimento dei rifiuti solidi urbani; spese relative al consumo di energia elettrica, se utilizzata; eventuali oneri previsti per sottoscrizione di specifiche convenzioni, per bolli, diritti di segreteria.
- h) Per il pagamento mediante convenzione degli oneri per Tassa di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) o canone sostitutivo qualora istituito, e TARSU vengono computate n. 48 giornate annue di presenza al mercato.

2. MIGLIORIA

- a) Prima di trasmettere alla Regione l'elenco dei posteggi liberi per la pubblicazione sul B.U.R. il Comune esamina le domande di miglioria pervenute nei termini. L'accesso ad un posteggio per miglioria si effettua mediante convocazione degli operatori che hanno inoltrato domanda. I soggetti convocati in assemblea, che non possono partecipare per impedimento motivato, possono farsi rappresentare da persona munita di delega. Nell'assemblea i posteggi originariamente liberi si assegnano secondo l'ordine di graduatoria di cui al successivo art. 7. Successivamente, secondo l'ordine della stessa graduatoria, si assegnano i posteggi che si sono resi liberi in seguito alle miglorie effettuate.

L'operatore che rinuncia alla migliona (posteggio libero originario) può partecipare alla successiva assegnazione (posteggio reso libero a migliona avvenuta).

- b) Esaurita la procedura di cui alla precedente lettera a), qualora rimangano posteggi disponibili, si procede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione per l'assegnazione secondo le modalità indicate all'art. 5, punto 1, lettera a) e b).
- c) Le opzioni di posteggio attuate per migliona, non consentono all'operatore di riproporsi per l'assegnazione del posteggio originario, se non mediante le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari.
- d) Sono sempre fatte salve le disposizioni relative alla suddivisione in settori.
- e) Non si applicano le disposizioni relative agli spostamenti per migliona ai posteggi riservati ai produttori agricoli
- f) L'autorizzazione e contestualmente la concessione di posteggio rilasciata a seguito di migliona ha la stessa scadenza di quella originaria, che deve essere restituita all'ufficio comunale.

3. SCAMBIO

- a) Nell'ambito dello stesso settore merceologico è ammesso lo scambio consensuale del posteggio.
- b) Le domande, in bollo, devono essere presentate congiuntamente dagli interessati, con indicazione del numero dei posteggi oggetto di scambio.
- c) Lo scambio consensuale dei posteggi non è ammesso prima della scadenza di un anno dalla formale assegnazione in concessione, a qualsiasi titolo avvenuta.
- d) L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica:
 - il formale adeguamento delle concessioni con annotazione degli estremi identificativi dei posteggi assegnati per scambio;
 - la permanenza della titolarità della concessione resta immutata nella sua validità (scadenza decennale) in capo ai soggetti originari.

4. AMPLIAMENTO

- a) In via generale non è ammesso l'ampliamento delle superfici dei posteggi. L'ampliamento è ammesso per accorpamento, a seguito di acquisto di azienda, da altro operatore del mercato con posteggio contiguo. La superficie del posteggio a seguito dell'accorpamento non può superare mq. 80.
- b) L'accorpamento comporta:
 - il rilascio di nuova autorizzazione e contestuale concessione di posteggio all'acquirente;

- revoca delle autorizzazioni al titolare dell'azienda rilevata;
- riduzione del numero di posteggi in organico;
- modifica della planimetria dell'area mercatale.

5. REVOCA

L'autorizzazione e concessione di posteggio è revocata nei seguenti casi:

- a) L'operatore non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 114/98.
- b) L'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione. Il Comune ha facoltà di concedere, su richiesta dell'interessato, proroga di altri sei mesi per comprovata necessità.
- c) L'operatore non utilizzi il posteggio per periodi complessivamente superiori ad un terzo (gg. 16) delle giornate di mercato computate in convenzione per il pagamento della TOSAP. Sono fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi, giustificati nei termini e con le modalità previste al successivo art. 7, punto 7), lett. c).
- d) L'operatore rinunci all'autorizzazione per cessazione dell'attività o per cessione dell'azienda.
- e) L'operatore restituisca il titolo per acquisto di azienda per ampliamento del posteggio, come indicato al precedente punto 4.
- f) L'operatore ceda in utilizzo, anche parziale, il posteggio a soggetti che non ne abbiano titolo.

Art. 5 Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto tra vivi o per causa di morte comporta la possibilità di continuare l'attività senza interruzione da parte del subentrante, a condizione che il medesimo abbia presentato al P.G. del Comune la richiesta di volturazione dell'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio.
2. Il subingresso comporta:
 - la voltura al subentrante dell'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio, con indicazione della scadenza decennale riferita a quella del titolo rinunciato;
 - il trasferimento delle presenze e dell'anzianità di azienda intesa in senso storico (ovvero potenzialmente retrodatabile alla data di entrata in vigore dell'abrogata legge 19/05/1976, n. 398);

- l'azzeramento delle assenze maturate dal cedente.
3. Il subingresso è ammesso solo nell'ambito dello stesso settore.
 4. Nel caso di subingresso per causa di morte, è consentito agli eredi in possesso dei requisiti morali, di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali, se richiesti, per un periodo comunque non superiore a sei mesi dalla data di apertura della successione, previa presentazione di comunicazione al Comune. Entro l'anno dalla stessa data, ad acquisizione avvenuta dei requisiti professionali, l'erede deve inoltrare al Comune domanda di voltura delle autorizzazioni. E' fatta salva la possibilità di trasferire ad altri, da parte degli eredi, la proprietà o la gestione dell'azienda, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti.

Art. 6

Registro delle presenze e graduatoria

1. Presso l'Ufficio Commercio del Comune è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse la documentazione di seguito indicata:
 - a) Le planimetrie dei mercati, con indicazione numerata dei posteggi per settore;
 - b) L'elenco dei titolari di concessione di posteggio contenente i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di rilascio e di scadenza della concessione;
 - c) La graduatoria dei titolari di posteggio, aggiornata annualmente a seguito di subingressi, scambi consensuali, migliorie, ampliamenti, revoche, da pubblicare all'albo pretorio del Comune per giorni 21 entro i quali gli interessati possono avanzare documentata richiesta di rettifica. Alla scadenza del periodo di pubblicazione la graduatoria è definitiva. Il trasferimento della gestione, della proprietà dell'azienda o di ramo d'azienda comporta la cancellazione dalla graduatoria del cedente e l'ammissione in graduatoria del subentrante nella stessa posizione occupata dal cedente;
 - d) La graduatoria dei non assegnatari di posteggio, formulate in base ai seguenti criteri:
 - Maggiore anzianità di presenza riferita ad un'unica autorizzazione, con firma alla "spunta".
 - Maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa, anche autocertificata.
 - Soggetti totalmente privi di posteggio nell'ambito dello stesso mercato.
2. E' fatta salva la validità delle graduatorie e delle planimetrie esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 12 del 1999 ed aggiornamenti successivi.
3. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate nei mercati, è necessaria la presenza dell'operatore titolare dell'attività oppure di suo dipendente o di collaboratore familiare, muniti:
 - a) dell'autorizzazione originale sulla quale imputare le presenze;

- b) delle attrezzature per la vendita.
4. La non occupazione del posteggio temporaneamente assegnato o l'abbandono dello stesso prima dell'orario fissato per la cessazione delle vendite comporta l'annullamento della presenza, salvo cause di comprovata forza maggiore.
 5. Per gli operatori che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, la mancata presenza al mercato per tre anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi.
 6. Non si considerano le assenze:
 - a) determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, che determinano l'assenza di almeno il 50% degli operatori concessionari di posteggio;
 - b) quando il giorno di mercato coincide con una giornata festiva;
 - c) quando le assenze risultano giustificate entro il 30° giorno successivo alla prima assenza. Qualora questo termine non sia rispettato, le assenze si considerano giustificate dalla data di presentazione della documentazione inerente;
 - d) mancata partecipazione a mercati straordinari o che costituiscono recupero di giornate di mercato non effettuate.

Art. 7 **Rilascio di autorizzazione**

Agli effetti dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 12 del 1999, è assegnato un termine non inferiore a 30 e non superiore a 60 giorni, entro il quale l'interessato o chi per lui, deve provvedere al ritiro dell'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio, fermo restando che:

- a) il ritiro dei titoli determina l'azzeramento delle presenze utilizzate ai fini dell'assegnazione dei posteggi, anche nel caso in cui l'interessato non dovesse successivamente provvedere a dare inizio all'attività, con conseguente revoca dell'autorizzazione;
- b) il mancato ritiro dei titoli autorizzativi comporta l'automatica decadenza dell'assegnazione ed il contestuale mantenimento, in capo all'interessato, delle presenze computate ai fini dell'assegnazione.

Art. 8 **Produttori Agricoli**

1. Nell'area mercatale è riservato apposito spazio ai produttori agricoli, i quali, per essere ammessi devono comprovare la qualifica di produttore mediante idonea certificazione e possono vendere solo prodotti di propria produzione.
2. L'assegnazione di posteggio può essere:

- a) permanente, riferita all'anno solare, con autorizzazione decennale;
- b) stagionale, riferita a uno o più periodi dell'anno, con autorizzazione decennale oppure rilasciata di volta in volta sulla base della richiesta dell'interessato. In tal caso le presenze sono calcolate in proporzione alla validità dell'autorizzazione.

La domanda in bollo in entrambi i casi deve contenere: generalità del richiedente, estremi di iscrizione a Registro Imprese della Camera di Commercio, ubicazione dell'azienda, indicazione dei prodotti da vendere, modalità di vendita.

- 3. I posteggi riservati ai produttori sono fissati nella misura del 2% del numero totale di posteggi istituiti per gli esercenti commercio su aree pubbliche, fatti salvi i diritti acquisiti.
- 4. L'assegnazione dei posteggi liberi è effettuata sulla base delle presenze maturate al mercato e sulla base dell'anzianità dell'azienda. Non è prevista la pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, ma unicamente presso l'Albo Pretorio del Comune.
- 5. I posteggi eccedenti il 2% che si rendono liberi sono soppressi d'ufficio.
- 6. Occasionalmente, per periodi limitati, possono essere concessi spazi, nell'area riservata ai produttori agricoli, ai produttori locali che ne facciano richiesta per la vendita di prodotti stagionali.
- 7. Qualora il produttore agricolo perda la qualifica professionale, l'autorizzazione e concessione di posteggio viene revocata.
- 8. I posteggi non occupati dai titolari sono assegnati, per la singola giornata di mercato, agli agricoltori spuntisti nel rispetto della relativa graduatoria.

Art. 9 Circolazione stradale

- 1. Il Sindaco, con apposita ordinanza, adotta provvedimento per la disciplina della circolazione dei veicoli nell'area mercatale al fine di contemperare il corretto svolgimento del mercato con le altre esigenze della cittadinanza.
- 2. Durante l'orario di allestimento dei banchi per l'effettuazione delle vendite e per lo sgombero dell'area del mercato è vietato il transito di tutti i veicoli, ad eccezione di quelli degli operatori del mercato, dei mezzi di pronto intervento e dei mezzi al servizio della mensa scolastica.

Art. 10 Modalità di utilizzo del posteggio

- 1. L'operatore ha l'obbligo di esibire la propria autorizzazione originale per il commercio su aree pubbliche ad ogni richiesta degli organi di controllo.
- 2. Fatti salvi i diritti acquisiti, non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato più di due posteggi.

3. Nell'ambito del settore merceologico nel quale è inserito il posteggio e nel rispetto del regolamento comunale d'igiene, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti del settore di appartenenza; non può rifiutare la vendita nella quantità richiesta della merce esposta al pubblico.
4. Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per circostanze impreviste e per cause di forza maggiore. E' obbligatoria la permanenza nel posteggio per tutta la durata del mercato, salvo cause di forza maggiore. La presenza verrà computata a norma di quanto previsto all'art. 2, comma 8, del presente regolamento.
5. Il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.
6. Il concessionario può installare tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, alle seguenti condizioni:
 - non sporgano oltre 50 cm. dal perimetro dello spazio assegnato;
 - siano collocate ad una altezza non inferiore a mt. 2,20;
 - non rechino danno agli operatori confinanti;
 - non siano di ostacolo al transito dei veicoli autorizzati o di pronto intervento.
7. E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio.
8. E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all'incanto.
9. Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni, purchè il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe.
10. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.
11. A tutela del consumatore la vendita di cose usate dovrà essere adeguatamente pubblicizzata.
12. L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato; al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori.
13. I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.

14. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nell'area di mercato purchè nello spazio del posteggio e secondo le indicazioni degli agenti preposti al controllo dell'area.
15. I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito degli automezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.
16. E' vietato ostruire ingressi di abitazioni, negozi e occupare spazi comuni, passi carrabili.

Art. 11

Norme igienico sanitarie e di sicurezza

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità sanitaria, che si avvale dei servizi dell'Azienda Unità Sanitaria Locale.
2. E' vietato tenere prodotti alimentari ad una altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.
3. Gli operatori, i loro collaboratori o dipendenti che manipolano prodotti alimentari o somministrano alimenti e bevande, devono essere in possesso di libretto sanitario che deve essere esibito a richiesta degli Organi di Vigilanza.

Art. 12

Comitato consultivo di mercato

- 1) Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento è costituito un Comitato di mercato composto da:
 - Tre rappresentanti dei concessionari di posteggio nel mercato, di cui due designati dalle Associazioni di categoria; in mancanza provvede l'Amministrazione comunale.
 - Due rappresentanti delle Associazioni di categoria.
- 2) Il Comitato ha il compito di:
 - Formulare proposte in ordine alla soluzione dei problemi operativi del mercato
 - Collaborare con la Polizia Municipale al buon funzionamento del mercato
 - Decidere in caso di maltempo sullo svolgimento del mercato e sui casi in cui l'assenza non debba essere considerata ai fini della graduatoria.
- 3) Il Comitato dura in carica tre anni.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE FIERE

Art. 13

Caratteristica della fiera

1. Ogni anno, nella seconda domenica di Luglio, nel capoluogo si svolge la Fiera della Centonara.

2. La fiera si svolge nel capoluogo nell'area pubblica individuata nella corsia nord del Viale II Giugno, dall'incrocio con Via S. Andrea all'incrocio con Via S. Cristoforo, compreso il parcheggio adiacente al Palazzetto dello Sport.
3. Nell'area suindicata sono numerati 144 posteggi con superficie di mq. 40 ciascuno e n. 3 posteggi con superficie di mq. 50 ciascuno.

Art. 14

Partecipazione, Concessione e Revoca di posteggi

1. A carico degli operatori partecipanti alla fiera viene stabilita annualmente dall'Amministrazione Comunale una quota fissa a fronte degli oneri per TOSAP (o canone sostitutivo, qualora istituito) e spese generali.
2. Gli operatori concessionari di posteggio decennale, ai sensi dell'art. 8, comma 5, della L.R. 25/06/1999 n. 12, tramite bollettino inviato dall'Amministrazione comunale, provvedono al pagamento della somma dovuta almeno entro 15 gg. prima della data di svolgimento della fiera, dandone comunicazione entro lo stesso termine all'ufficio comunale Commercio e AA. PP.
3. Gli esercenti commercio su aree pubbliche non in possesso di concessione decennale di posteggio devono presentare domanda di partecipazione alla fiera al Comune sede di posteggio entro i 60 giorni precedenti alla data di svolgimento della fiera. La domanda in bollo deve contenere:
 - generalità del richiedente;
 - estremi dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche sulla quale imputare la presenza, allegata in copia;
 - estremi dell'iscrizione all Camera di Commercio;
 - autocertificazione relativa all'anzianità di azienda.

La domanda può essere trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta oppure può essere presentata direttamente al Comune presso l'URP.

Della regolarità dei termini di presentazione fa fede la data di spedizione della raccomandata o la data del protocollo comunale, se consegnata a mano.

4. I posteggi assegnati non potranno essere occupati con mezzi, banchi, attrezzature prima delle ore 6.00 del giorno di svolgimento della fiera. Non sarà concessa la collocazione dopo le ore 8.00; i posti che risulteranno non occupati entro tale ora saranno assegnati a sorteggio agli spuntisti presenti con le seguenti precedenzae :

- esercenti che hanno presentato domanda nei termini, ma che non sono stati ammessi per indisponibilità di posteggi ;
 - esercenti che hanno presentato domanda oltre il termine previsto nei 60 gg. precedenti la data della fiera ;
 - esercenti eventualmente presenti che non abbiano presentato domanda, sulla base delle presenze in precedenti edizioni della fiera ;
5. I partecipanti alla spunta provvedono al pagamento diretto in mani degli Agenti di Polizia Municipale preposti al controllo della manifestazione fieristica all'atto dell'assegnazione del posteggio.
6. In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della L.R. n. 12/99 l'autorizzazione è revocata alla seconda assenza nell'ambito di 4 manifestazioni consecutive; sono fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza , servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi, debitamente giustificati nei termini e con le modalità previste all'art. 6, punto 7), lett. c).

Art. 15 **Registro delle presenze e graduatoria**

1. Presso l'Ufficio Commercio del Comune è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
- a) La planimetria della fiera con l'indicazione numerata dei posteggi.
 - b) L'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione.
 - c) Il registro delle graduatorie dei titolari di posteggio.
 - d) Il registro della graduatoria dei non assegnatari di posteggio formulata in base ai seguenti criteri:
 - Maggiore anzianità di frequenza (riferita ad un'unica autorizzazione) con firma alla "spunta".
 - Maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa anche autocertificata.
 - Totalmente privi di posteggio nell'ambito della stessa fiera.
2. Gli operatori che non partecipano a n. 3 edizioni consecutive della fiera sono cancellati dalla graduatoria generale e conseguentemente perdono il diritto all'anzianità acquisita. Sono fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi debitamente giustificati nei termini dei 30 giorni previsti dall'art. 7, comma 7, lett. c), del presente regolamento.

Art. 16
Norme generali

Per quanto non specificatamente previsto al titolo II del presente regolamento, per lo svolgimento della fiera si applicano le disposizioni del titolo primo, relativo ai mercati in quanto compatibili; in particolare relativamente a:

- concessione, miglioria, scambio, ampliamento, spostamenti, riassegnazione e modalità di utilizzo di posteggio;
- le procedure di subingresso;
- rilascio di titoli autorizzativi;
- norme relative alla circolazione stradale e igienico sanitarie;

Art. 17
Norma transitoria

1. Le domande di concessione decennale di posteggio nella fiera del capoluogo, pervenute entro 6 mesi dall'approvazione del presente regolamento, sono considerate valide sempre che sussistano i requisiti di cui all'art. 8, comma 5, della L.R. 25/06/1999, n. 12.

TITOLO III
COMMERCIO ITINERANTE, POSTEGGI ISOLATI, SANZIONI, DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18
Commercio itinerante

Il commercio itinerante può essere svolto nelle aree pubbliche non vietate dall'Amministrazione Comunale dai titolari di autorizzazione di tipo B) di cui al D. Lgs. n. 114/98, di Partita Iva ed iscrizione al Registro Imprese della CCIAA, nel rispetto delle norme del Codice della Strada. Durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio itinerante nel raggio di 500 metri rispetto all'area mercatale.

Art. 19
Posteggi isolati

1. Sono presenti nel territorio comunale i seguenti posteggi isolati:
- | | |
|--|----------------|
| a) Via Nardi, c/o supermercato Coop | n. 1 posteggio |
| b) Via A. Moro, adiacente Parco Resistenza | n. 1 posteggio |
| c) Via Emilia, c/o stabilimento IMA | n. 1 posteggio |

d) Via Idice, angolo Via S. Leo n. 1 posteggio

2. Il presente regolamento, per quanto applicabile, disciplina anche l'esercizio del commercio nei posteggi isolati.
3. Altri posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche possono essere assegnati dall'Amministrazione comunale in occasione dello svolgimento di sagre, di feste patronali, del carnevale, di manifestazioni sportive e feste campestri, nel capoluogo e nelle frazioni, compatibilmente con gli spazi disponibili valutando di volta in volta la tipologia merceologica ammissibile in relazione alla tematica della manifestazione.

Art. 20 Sanzioni

- 1) Le violazioni al presente regolamento sono punite ai sensi dell'art. 29 comma 2 e 4 del D. Lgs. 114/98 con le modalità previste dalla L. 689/81.
- 2) Sono previste sanzioni :
 - a) da Euro 51,64 a Euro 258,22, nei seguenti casi:
 - Chi occupa l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio
 - Eccede nell'occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata
 - Incorre in ogni altra violazione dell'art. 11 del presente regolamento.
 - b) da Euro 516,45 a Euro 3098,74, nei seguenti casi:
 - non rispetta la normativa in merito alla pubblicità dei prezzi
 - esercita il commercio al di fuori dal territorio previsto dalle ordinanze comunali
 - c) da Euro 2582,28 a Euro 15493,70 e la confisca dell'attrezzatura e della merce, nel caso si eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione e/o fuori dal territorio indicato dall'autorizzazione e dai regolamenti comunali.
- 3) Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco.
- 4) Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre eventuali spese stabilite dai regolamenti e/o convenzioni comunali di cui all'art. 6 c.7 della L.R.12/99 (Consorzi fra operatori) ed inerenti lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto; per tale periodo, l'operatore verrà considerato assente ai fini della graduatoria di mercato.
- 5) In caso di particolare gravità o recidiva (stessa violazione commessa più di due volte nel corso dell'anno solare), il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita riferita alla singola autorizzazione per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario.

Art. 21

Disposizione finale

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento del mercato settimanale degli ambulanti, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 32 in data 11.03.1980, ed ogni altra disposizione regolamentare adottata dal Comune in materia di commercio su aree pubbliche.